



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 39 seduta del 30-12-2020 alle ore 18:00

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA MORONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MONTANARI	CONSIGLIERE	Assente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Presente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BOLOGNESE	CONSIGLIERE	Assente
ANGELO VITALE	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI ZERBI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MAGGI	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
PIERANGELO FAZZINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPINA DEGIORGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 3

GARBERI MARTINA

ASSESSORE ESTERNO P

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020.

Il Sindaco spiega l'argomento, precisando che anche questo oggetto ribadisce la situazione di criticità del CLIR. Fa presente che la pratica relativa al Pef 2020 è stata piuttosto complicata per le note vicende della società. Per questo si è ricorsi al supporto di uno studio esperto in materia, che ci potesse guidare in tutta la gestione e, per avere maggiore certezza di non sbagliare, si è affidata all'esterno anche la pratica della validazione. Quindi si sono acquisiti i pareri di due studi qualificati in aggiunta a quello del revisore dei conti e dei nostri tecnici che hanno seguito tutto l'iter. Il Pef chiude con un importo di € 1.152.001,00, rideterminato ad € 999.356,00 per adeguarsi ai nuovi coefficienti previsti da Arera. Questo adeguamento ha comportato il ricalcolo della tariffa, la cui incidenza sui cittadini è tuttavia irrilevante. Infatti la differenza ammonta ad euro 19.000,00 (da 980.000,00 del precedente Pef a 999.000,00) da spalmare in tre anni. Questo significa che ogni cittadino pagherà 1 euro in più rispetto alla previsione di partenza. Tutto ciò grazie alla prudenza che si era adottata inizialmente per non avere problemi con il Pef e il bilancio in generale. Ricorda inoltre che si era già diminuita la tariffa alle aziende e famiglie in una percentuale tra il 6 e il 15 per cento e che si verrà comunque a pagare meno di quanto si pagava tre o quattro anni fa.

Fazzini Pierangelo, Consigliere del gruppo di minoranza "Sannazzaro civica e democratica" dà lettura del documento che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera E) e dichiara altresì che dagli atti non si riesce a capire con chiarezza quali siano i reali costi di gestione del Clir. Al termine della lettura anticipa il voto contrario del proprio gruppo.

Il Sindaco prende atto della posizione della minoranza che si pone ovviamente in contrasto con la dichiarazione precedentemente fatta di salvare il Clir, per cui conclude che l'invito al Sindaco da parte del Consigliere Zerbi di farsi parte attiva per cercare di salvare la società parte già male. Aggiunge infine che le cifre esposte dipendono dall'aumento dei costi di Clir.

Segue confronto tra il **Sindaco** che fa rilevare la posizione della minoranza in antitesi con il salvataggio di Clir e il consigliere **Fazzini Pierangelo** che ribadisce che i numeri esposti non permettono di decidere in modo diverso.

Zerbi Giovanni, Consigliere di maggioranza, dichiara che è legittimo esprimere le proprie opinioni in merito al problema, ma sottolinea l'incomprensibile bisogno del Consigliere Fazzini di intervenire in ogni Consiglio per attaccare Clir. Avrebbe compreso un simile intervento all'inizio della seduta e non dopo aver appoggiato l'iniziativa per sostenere la società, assumendo poi una posizione del tutto contrapposta.

Evidenzia come non ci sia unità di intenti da parte dei Comuni soci, ma spesso atteggiamenti personalistici che fanno pensare che a nessuno di loro interessi la società. Ritene che ci vorrebbe invece un approccio di carattere costruttivo. Conclude ribadendo che non capisce questo strano epilogo da parte della minoranza.

Invernizzi Graziella, capogruppo del gruppo di minoranza "Sannazzaro civica e democratica" fa rilevare che non è stato semplice analizzare i dati. Il Comune stesso è dovuto ricorrere a ben due studi di consulenza.

Chiede pertanto dei chiarimenti e, se possibile, cinque minuti di sospensione.

Il primo chiarimento è relativo alla cifra finale di € 1.152.000,00. Analizzando i numeri trasmessi da Clir rispetto alla gestione di ritiro e smaltimento rifiuti, la quota comunicata è stata di € 773.933,00. Dopo di che ci sono altre voci relative a servizi specifici richiesti dal Comune (spazzamento strade, gestione piazzola ecologica) che portano ad un importo di euro 987.000,00.

Fa presente di non aver trovato numeri che combaciano. Nella relazione del Clir ha trovato dei numeri e nella relazione di accompagnamento al Pef ne ha letti degli altri, per poi arrivare a questo

importo di € 1.152.000,00. Infine poiché il piano riporta un importo di 1.152.000,00 mentre ai cittadini saranno applicate tariffe per la copertura di euro 999.000,00 si chiede se la differenza debba essere riversata sui cittadini. Sottolinea che quest'anno c'è il fondo Covid, ma ritiene che il prossimo anno non sarà più così e che l'importo di € 1.152.000,00 rimanga.

Il Sindaco risponde di no e precisa che si è chiesto il piano di razionalizzazione a Clir proprio per valutare che la cifra sia congrua, sempre rispettando i parametri Arera. I costi devono diminuire.

Segue confronto tra il **Sindaco**, il consigliere **Invernizzi Graziella** e l'assessore **Rabuffi Davide** circa gli aumenti proposti da Clir e gli aumenti acquisiti e fatti propri dall'ente.

Il Sindaco, per fare chiarezza, spiega nel dettaglio quanto fatto da Clir, i maggiori costi avuti rispetto al passato, i parametri Arera e quanto approvato, aggiungendo che nel 2021 non si vuole più avere questo aumento e per questo si è chiesto il piano di razionalizzazione. Si vuole che la cifra ritorni ad essere quella di prima. Può succedere che un'Azienda abbia in un anno problemi e costi superiori, che possono tuttavia essere successivamente ridotti in tanti modi.

Quindi il consigliere **Invernizzi Graziella** chiede delucidazione su alcuni importi riportati dal Pef.

Il Sindaco e l'assessore **Rabuffi Davide** danno le conseguenti spiegazioni, in particolare l'assessore Rabuffi fa presente che la differenza che risulta dalle cifre citate sarà coperta in varie forme. Si vedrà anche cosa stabiliranno le normative di fine anno e se permetteranno di andare incontro agli utenti. Ribadisce che si è comunque voluta dare una possibilità a Clir e che in ogni caso, avendo un contratto di servizio, bisogna rispettarlo ed acquisire i dati forniti dallo stesso Clir.

L'assessore **Garberi Martina** esce alle ore 19,05

Segue altro confronto tra il **Sindaco** e il consigliere **Invernizzi Graziella** sugli aumenti ipotizzati per il 2021 a cui l'assessore **Rabuffi Davide** aggiunge che la situazione fatta emergere con coraggio dall'attuale Consiglio di amministrazione è una situazione pregressa e che le figure apicali hanno le proprie responsabilità.

Il Sindaco alle richieste di delucidazioni del consigliere **Invernizzi Graziella** circa le perdite Clir degli anni 2019 e 2020 risponde che le perdite del 2019 verranno assorbite mediante le riserve, mentre quelle del 2020 con l'aumento proposto nel Pef.

Quindi la responsabile dei tributi Ragioniera Gatti Debora spiega a grandi linee come si è arrivati alla l'elaborazione del Pef.

Segue confronto tra il consigliere **Fazzini Pierangelo** e il **Sindaco**, il quale fa rilevare infine che se la minoranza ha fiducia nel Clir dovrebbe sostenere la proposta di approvazione del Pef.

L'assessore **Bellini Silvia** fa rilevare che la minoranza ha parlato della necessità che i i Comuni soci esprimano la volontà politica di sostenere la società, ma anche il consiglio comunale deve esprimere la propria volontà politica in merito.

Il gruppo di minoranza chiede la sospensione della seduta

La seduta viene sospesa alle ore 19,10 e viene ripresa alle ore 19,25

Il consigliere **Invernizzi Graziella** dichiara che sono state ascoltate le spiegazioni e in parte ci sono state risposte. E' evidente che ci sono grosse problematiche all'interno di Clir e che i soci devono intervenire in modo unitario per permettere la prosecuzione del servizio. Questo è un dovere perché si tratta di un patrimonio da tenere vivo. Ciò non toglie che la gestione del 2019 e del 2020 abbia rivelato grosse pecche e, vista anche l'evoluzione delle vicende relative al consiglio di

amministrazione, che potrebbe mettere in discussione il documento che si propone di approvare, annuncia che il suo gruppo non voterà contro, ma neanche a favore perché non condivide alcuni aspetti che hanno portato ai risultati numerici presentati. A nome del suo gruppo dà infine mandato all'amministrazione comunale di valutare la situazione e riferire l'esito in consiglio comunale. Dichiara che si astenranno in attesa dell'esito dell'assemblea dei Sindaci del 16 gennaio prossimo.

Il Sindaco conclude affermando che non si capisce cosa intenda la minoranza nel dire che la politica deve agire perché invece il loro atteggiamento fa desumere che la politica non vuole prendere decisioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 147/2013 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, commi 527, 528, 529 e 530, legge 205/2017, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

VERIFICATO CHE:

- i gestori sono tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto da ogni gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VISTO CHE:

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dal documento di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 Ottobre 2019;

PRESO ATTO CHE:

- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO CHE il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO CHE la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

ATTESO CHE l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO CHE il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell'art. 200 comma 7 del D. Lgs 152/06, un modello alternativo in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, organizzando il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti, approvando la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e il Programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla D.g.r. n.220 del 27 giugno 2005;

- la Legge Regionale 26/03 attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali;
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;
- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *"Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;
- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante *"Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi"*;
- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR"*;
- la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

ATTESO CHE:

- ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a congruaggio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

DATO ATTO CHE la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- a) sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- b) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- c) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE la deliberazione 443/2019/R/rif ARERA, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020, ha stabilito che:

- il gestore (o i gestori a seconda della forma organizzativa adottata) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territoriale competente oppure un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà svolge la validazione del piano economico finanziario: verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano Economico Finanziario.

RILEVATO CHE:

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della pandemia legata al COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, all'articolo 107 comma 5, ha stabilito che : *"I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;
- ai sensi della norma richiamata al punto precedente, il Comune si è avvalso della facoltà di approvare entro il 31 dicembre 2020 il piano finanziario per l'anno 2020, avendo già

approvato le tariffe TARI per il 2020 sulla base delle tariffe adottate nell'anno 2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 03.08.2020;

- il comune, inoltre, si è avvalso della deroga di cui all'art. 107, comma 5, D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, sopra richiamata, rinviando l'approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020, al fine di individuare gli elementi di conguaglio e le voci relative ai costi riclassificati per l'anno 2020 che troveranno applicazione sui piani finanziari futuri e la conseguente rideterminazione tariffaria;

CONSIDERATO CHE:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le fonti contabili obbligatorie;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, al fine di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi a causa del *lockdown*;
- quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;
- le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

PRESO ATTO che il piano finanziario, come dagli allegati alla presente deliberazione, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO

- che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; -coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;
- che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie, come risulta dalla relazione di validazione del PEF del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, da cui risulta che sono stati verificati:
 - a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario per l'esercizio 2020 e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6

della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2020 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dalla deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, è stato validato dalla Soc. Perk Solution con sede a Bologna a seguito di idoneo incarico, come da documenti agli atti;

PRESO ATTO dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b):** fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,60;
- $B_{(1 + \omega_a)}$: fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui all'art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 0,10;
- **rateizzazione (r):** numero delle rate per il recupero della componente a congruaggio, determinato dall'ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR), per un valore pari a 4;
- **(X_a):** coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR), per un valore pari a 0,10%;
- **(QL_a):** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR, per un valore pari a 0;
- **(PG_a):** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR, per un valore pari a 0;

- coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma_1\alpha + \gamma_2\alpha + \gamma_3\alpha$
(Vedi art. 16 MTR), dove:
 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%, per un valore pari a -0,45;
 $\gamma_1\alpha$
 - Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, per un valore pari a -0,30;
 $\gamma_2\alpha$
 - Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, per un valore pari a -0,15.
 $\gamma_3\alpha$

Visti ed acquisiti l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 TUEL;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge avente il seguente risultato presenti 10 votanti 7 favorevoli 7 contrari 0 astenuti 3 (Invernizzi, Fazzini, Degiorgi)

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, per l'anno 2020 e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:
 - a. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF
- 3) di approvare le risultanze del Piano Economico Finanziario definito ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019, 158/20 e 238/20, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 999.356,00. Da tale importo ai sensi dell'art. 1.4 della deliberazione ARERA 443/2020, è detratto il contributo MIUR pari a € 3.431,00. La tariffa finale applicata agli utenti è dunque pari ad un importo complessivo di **€ 995.925,00** così ripartiti:
 - a. COSTI FISSI € 646.442,00
 - b. COSTI VARIABILI € 349.483,00
- 4) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 10 votanti 7 favorevoli 7 contrari 0 astenuti 3 (Invernizzi, Fazzini, Degiorgi), immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. .

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 28-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 28-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

~~~~~  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **14-01-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 30-12-2020

Addì 14-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)